

PROTOCOLLO DI INTESA

tra
REGIONE TOSCANA
e
ANCI TOSCANA

PER UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 e SS.MM. FINALIZZATA A INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD UNIFORMARE E SEMPLIFICARE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CAPO II, SEZ. 1 DELLA L.R. 2 AGOSTO 2013, N. 45

Regione Toscana (di seguito denominata Regione), con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, Palazzo Sacratì Strozzi, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Enrico Rossi in qualità di Presidente;

ANCI Toscana, Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana, con sede legale in Prato (c. fisc. 84033260484 P.I. 01710978), rappresentata da Sabrina Sergio Gori, in qualità di Vicepresidente Vicario

PREMESSO CHE

La LR 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", e successive modifiche e integrazioni, afferma che:

- il sistema integrato promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale, e valorizza l'autonomia delle comunità locali;
- il sistema integrato si realizza attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la concertazione tra i diversi livelli istituzionali;

La LR n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, in particolare all'art. 1 afferma che:

- la presente legge detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, definendo gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l'attuazione della legislazione statale sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, per il riordino degli enti (...);
- la Regione persegue l'attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori (...);
- a tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l'unità dell'amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Regione, province e comuni, e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali;

La L.R. 2 agosto 2013, n. 45 "Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale" ed in particolare l'art.6 comma 5 che prevede che la Giunta regionale promuova la stipula di un Protocollo di intesa con l'associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti a uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi correlati all'applicazione delle misure previste dal Capo II della legge suddetta;

Per associazione rappresentativa dei comuni si intende ANCI, in quanto a tale organizzazione sono associati i comuni toscani, e tra ANCI Toscana e Regione Toscana si sviluppano relazioni istituzionali

Per associazione rappresentativa dei comuni si intende ANCI, in quanto a tale organizzazione sono associati i comuni toscani, e tra ANCI Toscana e Regione Toscana si sviluppano relazioni istituzionali che si svolgono sia in base all'art. 48 dello Statuto in forme concertative e di collaborazione interistituzionale sia nella funzione di raccordo che è assolta da Anci Toscana, come lo sviluppo di adeguate forme di relazione e d'informazione con gli enti associati, per realizzare il confronto delle esperienze delle amministrazioni, il supporto di studi e approfondimenti dei problemi tecnici, finanziari e giuridici d'interesse degli enti associati.

Il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 113 del 31 ottobre 2007, in particolare:

- al punto 1.3 tratta il tema relativo al "Sistema delle sussidiarietà";
- al punto 1.3.1 definisce il "Ruolo e la responsabilità degli enti locali nel processo di programmazione e nella gestione del sistema integrato";
- al punto 5 "La programmazione zonale", afferma che in coerenza con il principio di sussidiarietà, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali competono agli enti locali.

La proposta di Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012 - 2015, approvata dalla Giunta Regionale in data 19/12/2011, in particolare il punto 6.1 "La governance istituzionale" sottolinea che le novità normative relative al federalismo municipale dovranno essere attuate non indebolendo i percorsi di integrazione socio sanitaria finora delineati e che il perseguimento della salute attraverso tutte le politiche e la necessità di affrontare in modo sinergico le sfide imposte dalla congiuntura economica, richiedono di sviluppare al massimo tutte le sinergie possibili, attraverso il rafforzamento di processi interistituzionali e nel necessario rispetto delle prerogative e della dignità di ogni attore;

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS), adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, in particolare il capitolo "Le tematiche trasversali", paragrafo "La riforma istituzionale", rimarca il ruolo della Regione nel perseguire i principi di sussidiarietà istituzionale, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle funzioni al livello più adeguato, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali, operando per il superamento delle duplicazioni, promuovendo l'unità dell'amministrazione, predisponendo strumenti stabili di collaborazione e di raccordo con province e comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO CONVENGONO

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 Finalità

Il presente Protocollo definisce la collaborazione istituzionale per l'applicazione delle misure previste dalla legge regionale 45/2013 anche tramite specifici indirizzi operativi, di cui all'allegato "1", volti ad uniformarne e semplificarne la gestione dei procedimenti amministrativi correlati;

Art. 3 Indirizzi Operativi

Gli indirizzi operativi di cui al precedente articolo sono individuati nell'allegato "1", secondo la seguente articolazione

- Tipologia contributi;
- Entità del contributi;
- Requisiti di accesso ai benefici;
- Procedura amministrativa;

Art. 4

Strumenti di raccordo Regione Toscana/Anci Toscana

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa, il raccordo tra Regione Toscana e Anci Toscana è effettuato attraverso:

- Coordinamento tecnico interistituzionale del Protocollo di intesa;
- Coordinamento delle azioni di informazione verso i comuni e supporto per la soluzione di eventuali casi problematici anche attraverso la definizione di funzioni di 2° livello;

Art. 5

Impegni di Anci Toscana

L'Anci Toscana si impegna a:

- svolgere azioni di sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali;
- svolgere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni comunali;
- svolgere attività di comunicazione e rapporti con gli utenti per l'accesso ai benefici previsti dalla legge;
- partecipare alle attività di monitoraggio tramite il Coordinamento tecnico interistituzionale.



Art. 6

Impegni di Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a:

- svolgere funzioni di indirizzo per l'applicazione della legge;
- approvare uno schema tipo per redigere le domande di accesso ai contributi previsti dalla legge 45/2013;
- adottare adeguate forme di comunicazione in ambito regionale ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 45/2013;
- garantire il coordinamento delle attività previste nel presente Protocollo;
- realizzare le necessarie forme di raccordo con una pluralità di soggetti istituzionali e non, al fine di favorire la più efficace attuazione della legge 45/2013 (Asl, Prefetture, Tribunali etc.);
- promuovere le opportune attività di controllo ai sensi del D.P.R 28/12/2000, n. 445;
- valutare, a partire dal 2014, l'introduzione all'interno di accordi di collaborazione vigenti, di un contributo economico a favore di Anci Toscana per lo sviluppo e la messa a regime di azioni ed interventi correlati all'applicazione della legge 45/2013.

Articolo 7

Modalità di attuazione del Protocollo

Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo, i soggetti firmatari del presente Protocollo istituiscono un Coordinamento Tecnico interistituzionale composto da n. 4 Dirigenti o Funzionari della Regione Toscana competenti in materia di gestione di rapporti interistituzionali con riferimento alle materie di cui alla L.R. 45/2013 e n. 4 rappresentanti di ANCI Toscana.

All'interno dei rappresentati della Regione Toscana sarà individuato un coordinatore.

Al suo interno, il Coordinamento Tecnico interistituzionale potrà darsi un'organizzazione più operativa in relazione ai singoli obiettivi da perseguire durante l'attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Il Coordinamento Tecnico Interistituzionale ha il compito di:

- garantire il coordinamento delle attività previste dal presente Protocollo;
- valutare l'andamento del Protocollo nel suo complesso e il raggiungimento delle finalità;
- definire gli elementi utili alla redazione di relazioni intermedie e finali sull'andamento degli interventi con lo scopo di disporre di una valutazione quali-quantitativa del complesso delle misure previste dalla legge regionale;
- definire gli elementi utili ad una prima valutazione di impatto sociale delle misure previste dalla legge regionale;
- individuare i possibili ambiti di sviluppo e gli elementi di criticità al fine di valutare l'adeguatezza della legge regionale ed eventualmente richiederne un aggiornamento.

Articolo 8 Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente Protocollo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti.


Eventuali modifiche degli indirizzi operativi di cui all'allegato "1" potranno essere approvate, previo parere di Anci Toscana, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 9 Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha la validità correlata alla vigenza della legge 45/2013.

Letto, approvato e sottoscritto:
Firenze, lì 1 ottobre 2013

Per la Regione Toscana



Per Anci Toscana



ALLEGATO "1"

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CAPO II, SEZ. 1 DELLA L.R. 2 AGOSTO 2013, N. 45

"Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione sociale e per il contrasto al disagio sociale".

TIPOLOGIA CONTRIBUTI

Gli interventi a sostegno delle famiglie si suddividono in tre tipologie:

- contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati o collocati in affido preadottivo (art. 2)
- contributo a favore delle famiglie numerose con almeno 4 figli (art. 3)
- contributo a favore delle famiglie con figlio disabile a carico ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). (art. 4)

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- contributo a favore di ogni figlio nuovo nato, adottato o collocato in affido preadottivo (art.2): 700,00 euro (una tantum)
- contributo a favore delle famiglie numerose con almeno 4 figli (art. 3): 700,00 euro (annuali) - incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto
- contributo a favore delle famiglie con figlio disabile (art.4) : 700,00 euro (annuali)

CUMULABILITÀ DEI BENEFICI

I contributi per le famiglie di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali.

REQUISITI

a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario in modo continuativo anche in più comuni;

c) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 24.000,00;

d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;

inoltre, per il contributo a favore delle famiglie con figlio disabile:

presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di contributo di cui al CAPO II della l.r. 45/2013 il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale.

La presentazione e la gestione della domanda avviene attraverso l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale. Tale atto prevede anche le modalità secondo le quali la domanda può essere presentata:

- direttamente dal cittadino accedendo all'applicazione web attraverso la TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi)
- presso gli uffici comunali.

Dove e quando presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'Ente partecipa, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

Per gli anni successivi al 2013, le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

Chi può presentare la domanda

- Per quanto riguarda il contributo per figli nuovi nati: presenta la domanda la madre oppure, in assenza di quest'ultima, il padre;
- Per quanto riguarda il contributo per famiglie numerose: presenta la domanda il soggetto o i soggetti titolari dei carichi di famiglia (D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.P.C.M. 242 del 2001)
- Per quanto riguarda il contributo per famiglie con figlio disabile: presenta la domanda il soggetto o i soggetti titolari dei carichi di famiglia (D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.P.C.M. 242 del 2001);

Ripetizione della domanda nelle diverse annualità

- Stante la permanenza dei requisiti, il contributo di cui all'art 2 della l.r.45/2013 (nuovi nati) può essere richiesto per ciascun nuovo nato nell'arco dei tre anni di prima applicazione della Legge.
- Stante la permanenza dei requisiti, il contributo di cui agli artt. 3 e 4 della l.r.45/2013 (famiglie numerose e famiglie con figli disabili) può essere richiesto per ognuno dei tre anni di prima applicazione della Legge.

Esiti istruttoria e adempimenti regionali

Gli uffici comunali approvano con proprio provvedimento amministrativo l'elenco degli aventi diritto.

Gli uffici comunali, tramite l'applicazione web, concludono il percorso amministrativo delle domande accettate, inserendo gli estremi dell'atto amministrativo che approva tale elenco.
Tramite la stessa applicazione la Regione Toscana acquisisce l'elenco approvato per gli adempimenti di competenza.

Documentazione a corredo della domanda e autocertificazioni

- Le domande di contributo a favore delle famiglie con figlio disabile devono essere corredate da apposita Certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
 - Tutte le tipologie di domanda devono essere corredate da attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda stessa, acquisita anche mediante l'accesso alle banche dati di riferimento.
 - Il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario
 - Il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
 - Se è straniero, il richiedente può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
 - Per le domande di contributo a favore delle famiglie con figli nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo:
 - Nel caso di richiesta di contributo a favore dei figli nuovi nati, il richiedente può autocertificare la nascita del figlio;
 - Nel caso di richiesta di contributo a favore di figli adottati con adozione nazionale il richiedente può autocertificare:
 - di aver ottenuto, in relazione al figlio/a (nome e cognome)....., ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, il provvedimento di adozione nazionale, da parte del Tribunale per i Minorenni di....., numero..... emesso il....., divenuto definitivo il.....;
 - Nel caso di richiesta di contributo a favore di figli adottati con adozione internazionale il richiedente può autocertificare:
 - di aver ottenuto, in relazione al figlio/a (nome e cognome)....., ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, il provvedimento n....., emesso ile divenuto definitivo il , con cui il Tribunale per i Minorenni di.....ordina la trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione internazionale pronunciato dallo Stato estero;
- oppure:
-di aver presentato, il relazione al figlio/a (nome e cognome)....., al Tribunale per i Minorenni di....., in data,con ricevuta di deposito in cancelleria del....., l'istanza per ottenere il provvedimento che, ai sensi della

legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, ordina la trascrizione della pronuncia esecutiva di adozione internazionale emessa dall'autorità straniera.

- Nel caso di richiesta di contributo a favore di minori collocati in affidamento preadottivo nazionale il richiedente può autocertificare:
 - di aver ottenuto, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, in relazione al/alla minore (nome e cognome).....il provvedimento di affidamento preadottivo da parte del Tribunale per i Minorenni di, numero..... del, con decorrenza dal
- Nel caso di richiesta di contributo a favore di minori collocato in affidamento preadottivo internazionale il richiedente può autocertificare:
 - di aver ottenuto, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, in relazione al/alla minore (nome e cognome)....., il provvedimento n.con il quale, in data, il Tribunale per i Minorenni di, ha riconosciuto il provvedimento dell'Autorità straniera come affidamento preadottivo, con decorrenza dal

La richiesta di contributo per l'affidamento preadottivo (nazionale o internazionale) relativa ad un/una minore esclude la possibilità di presentare la richiesta di contributo anche per l'adozione (nazionale o internazionale) e viceversa.

